Aggiornamento linee guida anche sulla moralità professionale

Sanzioni Anac e Antitrust escludono dalle gare

Sarà possibile escludere dalla gara per illecito professionale anche una impresa condannata in primo grado per reati tributari, fallimentari e societari, per reati contro la pubblica amministrazione, come ad esempio turbativa d'asta, frode nelle forniture e inadempimento contrattuale; esclusione anche per chi riceve una sanzione dall'Antitrust e dall'Anac. È quanto previsto nell'aggiornamento delle linee guida 6/2017 emesse dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con la determinazione n.1008 dell'11 ottobre 2017 relativa all' «indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice».

L'Anac, nel precisare i contenuti dell'aggiornamento, fa presente come sia stato precisato che al ricorrere dei presupposti individuati dal codice e dalle linee guida, gli illeciti professionali gravi rilevano ai fini dell'esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell'illecito.

La novità principale di questo aggiornamento risiede però nella possibilità di escludere sulla base di una sentenza non definitiva incidenti sulla moralità professionale, «indicati in via esemplificativa alle lettere da a) a e), e per le condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 355 e 356 c.p. (turbativa d'asta, frode nelle forniture e inadempimento contrattuale.

In queste fattispecie l'Anac ha precisato che se si arriva alla condanna definitiva scatta la causa di esclusione automatica prevista dall'art. 80, comma 1, lett. b) del codice. Possono essere considerati rilevanti anche gli accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza, ma soltanto se «siano oggettivamente e specificamente idonei a incidere sulla regolarità della procedura di gara e debitamente motivati». Avranno rilevanza ostativa alla partecipazione alle gare anche i provvedimenti esecutivi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e i provvedimenti sanzionatori esecutivi comminati dall'Anac.

È stata invece circoscritta la rilevanza dei provvedimenti di applicazione delle penali, ritenendo ostativi quelli che, singolarmente o cumulativamente, raggiungono un importo pari all'1% dell'importo del contratto. Nelle nuove linee guida si precisa che le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai fini della partecipazione alla gara, con modello di gara unico europeo devono riguardare tutti i provvedimenti astrattamente idonei a configurare la causa di esclusione in esame, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. Sarà poi la stazione appaltante a valutarne la rilevanza sotto il profilo della condotta illecita.

Le linee guida chiariscono, quindi, che la falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. f-bis) del codice.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.